

**I casi particolari.** Emissione digitale obbligatoria

# Sconti contrattuali in formato elettronico

■ La fattura semplificata è utilizzabile anche per rettificare in aumento o in diminuzione una precedente operazione. La valenza Iva di tale documento, per il quale non sono previsti limiti d'importo, è tuttavia limitata alle situazioni in cui può legittimamente applicarsi la norma dell'articolo 26 del Dpr 633/1972. In particolare, per quanto concerne le variazioni in diminuzione, la cui effettuazione rappresenta una facoltà e non un obbligo per l'emittente della fattura originaria (diversamente da quanto avviene per le variazioni in aumento), queste sono eseguibili nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26.

È il caso, fra l'altro, degli sconti contrattuali (da tenere distinti dai premi di fine anno), esaminati nella risposta a interpello 172 del 30 maggio scorso. Se si tratta di variazioni riconducibili a tale categoria, è possibile emettere nota in diminuzione (o fattura semplificata) che, dal 2019, sarà in formato elettronico. Diversamente, ove si debba (perché non ne sussistono le condizioni) o si voglia (perché, pur in presenza dei presupposti di legge, l'operatore non intende agire in tal senso) regolare la variazione senza valenza agli effetti dell'imposta, la nota di credito avrà natu-

ra esclusivamente finanziario-contabile, rilevando semmai a fini impositivi diversi (Irpef/Ires/Irap), sempre che si tratti di rettifiche debitamente documentate. In questi casi, la nota di credito può essere analogica o elettronica extra-Sdi. Lo stesso trattamento va riservato alle note di debito che, per prassi commerciale (diffusa nel settore della grande distribuzione), sono talvolta emesse direttamente dai beneficiari dello sconto, come nel caso della recente risposta delle Entrate.

Le indicazioni fornite si collocano nel solco del principio, ribadito a più riprese dall'amministrazione finanziaria (fra l'altro, si veda la circolare 13/E del 2 luglio 2018), secondo cui le regole in materia di fatturazione, comprese le specifiche deroghe settoriali, non sono mutate con l'avvento della fattura elettronica, fatti salvi i necessari aggiustamenti per effetto della disciplina che ne presiede la formazione/trasmisione. Il concetto è stato sottolineato anche dalla risposta a interpello 135/2019 del 9 maggio. Il caso concerne le modalità di certificazione dei corrispettivi per la cessione di titoli di sosta in autoparcheggi.

Le Entrate confermano che le cessioni di titoli acquistati da ge-

stori istituzionali sono operazioni fuori campo Iva in base all'articolo 4 del Dpr 633/72 e, per esse, è sufficiente una normale ricevuta emessa in nome proprio dall'operatore/rivenditore.

Rientrano invece nel regime monofase dell'articolo 74 del Dpr 633/72, le cessioni dei titoli di sosta di gestori privati. Anche in tal caso, è sufficiente una ricevuta senza separata indicazione dell'imposta (articolo 1, comma 2, Dm 30 luglio 2009) e con espresso riferimento allo speciale regime Iva. Sarà emessa fattura elettronica in nome e per conto del gestore privato nei soli casi in cui vi sia una specifica richiesta in tal senso da parte dell'utilizzatore, soggetto passivo d'imposta. In questo caso, la fattura elettronica riporterà l'importo del tributo e il riferimento al regime monofase (da inserire nel campo degli altri dati gestionali del formato Xml della fattura). Coerentemente con l'assunto per cui le precedenti deroghe previste da specifiche normative di settore mantengono la propria validità, le Entrate confermano che il termine per l'emissione della fattura è ancora quello di 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'utente (come previsto dal Dm del 2009).

RIPRODUZIONE RISERVATA

